

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il sussidiamento suppletorio della strada agricola
e dell'acquedotto nella zona vignata di Artore (Comune di Bellinzona)

(del 1. febbraio 1952)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Il progetto della strada agricola e dell'acquedotto nella zona vignata di Artore (Comune di Bellinzona) è stato approvato con decreto legislativo del 6 aprile 1948 e sussidiato col 25 % della spesa prevista di Fr. 180.000.—. Il Consiglio Federale decretava parimenti, in data 29 luglio 1948, un sussidio del 30 % di Fr. 180.000.—.

Il concorso pubblico per la costruzione della strada veniva indetto dal Consorzio il 1. dicembre 1948 e l'opera veniva deliberata dalla Delegazione consortile il 2 marzo 1949, dopo svolta la procedura di espropriazione in via bonale ed esaurite le trattative con il Comune di Bellinzona per lo stanziamento di un contributo speciale (Fr. 80.000.—).

L'11 aprile 1949 fu stipulato il contratto con l'impresa Bettelini di Bellinzona, deliberataria a norma di legge sulla base dell'offerta di Fr. 137.270,50 e lo stesso giorno iniziarono i lavori, che furono portati a termine alla fine dell'aprile 1950.

Pur essendo all'inizio ostacolati da lunghi periodi di tempo piovoso e, in seguito, rallentati durante i mesi invernali, i lavori si svolsero regolarmente per un totale di 200 giornate lavorative.

La strada fu eseguita come a progetto: quale opera completa si eseguì, a spese del Comune di Bellinzona, una canalizzazione di circa 200 ml. con tubi di cemento centrifugati. Per intervento dell'Ispettorato stradale del Dipartimento delle pubbliche costruzioni fu variato l'accesso ad Artore, con formazione di un vasto e costoso piazzale.

In relazione ad una controversia fra un privato e lo Stato, il Consorzio costruì inoltre alcune opere di prosciugamento stradale al secondo risvolto a monte della località Nocca.

La costruzione della strada richiese lo scavo di 5600 mc. di materiale terroso e di conglomerato e lo sbancamento di 850 mc. di roccia. Furono necessari 1840 mc. di muri a secco e soltanto 15 mc. di muratura in malta.

Per la formazione del campo stradale occorsero 4070 mq. di massiciata. La strada venne poi cilindrata a due riprese; per questa operazione si usarono 600 mc. di ghiaia spaccata.

Il campo stradale venne completato con la costruzione di 1090 ml. di cunetta selciata e 750 ml. di cordonata rustica e ml. 660 di banchina.

Il prosciugamento generale della strada avvenne mediante 8 pozzetti raccoglitori, 160 ml. di tubi per tombini, più un ponte-tombino.

L'opera stradale venne completata con l'esecuzione di un acquedotto agricolo che serve l'intero comprensorio vignato: la sua realizzazione richiese la posa di ml. 505 di tubi di ferro; vennero pure posate 3 fontane in granito di bella fattura.

La strada venne collaudata il 28 giugno 1950.

Il consuntivo rassegnato dal direttore dei lavori a principio marzo 1951 segna un sorpasso di Fr. 69.138,40. Esso venne accuratamente controllato e corretto e quindi trasmesso, con rapporto circostanziato, all'Autorità federale sussidiante illustrando le ragioni del rilevante sorpasso sulla spesa preventivata in Fr. 200.000.— e sussidiata sull'importo di Fr. 180.000.—.

Nel consuntivo si riscontrano quattro rilevanti punti di sorpasso:

1. per rinzollamento scarpate	Fr. 3.690.— (+ 4700 mq.)
2. per muri a secco	» 25.880.— (+ 620 mc.)
3. per inghialamento	» 6.610.— (+ 560 mc.)
4. per imprevisti	
(accessi, tombinature ecc.)	» 30.500.—

Totale Fr. 66.680.—

La giustificazione di questi sorpassi può essere data interamente per i primi 3, che comportano una spesa di Fr. 36.180.—, e parzialmente per l'ultimo; infatti:

i rinzollamenti si sono resi necessari a causa di slittamenti provocati e dovuti alle intemperie ed alla natura del terreno;

i muri a secco si sono resi necessari per sostenere filari di vite sui fondi adiacenti alla strada;

la ghiaia è stata impiegata specialmente per ripristinare il campo stradale profondamente scavato dall'alluvione estiva del 1950.

Per quanto concerne gli imprevisti si debbono accogliere soltanto:

a) per opere diverse (sottomurazioni e cordoni)	Fr. 990.—
b) per cunettoni su scarpate	» 470.—
c) per lavori ordinati dal collaudatore	» 7.540.—
	<u>Fr. 9.000.—</u>
In totale si giustificano maggiori spese per circa	Fr. 45.000.—
da cui vanno dedotti i risparmi realizzati nella costruzione dell'acquedotto e sulle spese tecniche	» 5.000.—
per cui sono da considerare ancora sussidiabili ca.	<u>Fr. 40.000.—</u>

Di conseguenza formulavamo la seguente proposta di liquidazione all'Autorità federale:

Spese sussidiabili:

consuntivo corretto della strada	Fr. 189.553,70
consuntivo corretto dell'acquedotto	» 8.248,55
progetto e direzione lavori secondo contratto	» 12.900,—
opere diverse e cunettoni	» 1.457,80
lavori di completazione	» 7.540,35

Totale opere sussidiabili Fr. 219.700,40

Maggior spesa per rapporto al preventivo sussidiabile
di Fr. 180.000.— = Fr. 39.700,70 arrotondata a Fr. 40.000.—.

Sulla base del nostro referto, così brevemente riassunto, il 19 luglio 1951, l'Ufficio federale delle bonifiche ci comunicava di accogliere integralmente le proposte formulate dal nostro Ufficio delle bonifiche e del catasto e di essere disposto a proporre lo stanziamento di un sussidio federale del 30 % a favore del sorpasso ridotto di Fr. 40.000.— in cifra tonda, alla condizione che il Cantone vi contribuisca con un sussidio del 25 %.

Dato quanto suesposto, il piano di finanziamento dell'opera dovrebbe assumere la seguente forma:

costo definitivo della strada	Fr. 240.299,40
spese per espropriazioni	» 16.700,60
lavori di ripristino per danni alluvionali	» 1.942,35
	<u>Fr. 258.942,35</u>
spese di amministrazione	» 2.000,—
interessi passivi: bancari	» 2.681,70
verso l'impresa	» 5.514,35
	<u>Fr. 269.138,40</u>
Totale generale	Fr. 269.138,40

Sussidi e contributo comunale:

sussidio cantonale iniziale	25 % di 180.000	Fr. 45.000,—
sussidio cantonale suppletorio	25 % di 40.000	» 10.000,—
sussidio federale iniziale	30 % di 180.000	» 54.000,—
sussidio federale suppletorio	30 % di 40.000	» 12.000,—
contributo comunale iniziale		» 80.000,—
contributo comunale per tombinatura		» 8.000,—
	Totale sussidi e contributo comunale	Fr. 209.000,—
	Da prelevare con contributi consortili	» 60.138,40
		<u>Fr. 269.138,40</u>

In base al piano di finanziamento presentato dal Consorzio, la ripartizione del contributo consortile di Fr. 60.138,40 sarà fatta nella misura di Fr. 30.000,— al Comune (contributo suppletorio) ed il rimanente ai privati interessati.

Concludendo non ci rimane che affermare che dal punto di vista tecnico l'opera si presenta solida e ben costruita e che, nel suo aspetto economico, lo scopo al quale si voleva tendere è stato pienamente raggiunto anche se con una sensibile maggior spesa.

Vi proponiamo pertanto, di voler dare la vostra approvazione all'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Lepori

Il Cons. Segr. di Stato:
Galli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il sussidiamento suppletorio della strada agricola
e dell'acquedotto nella zona vignata di Artore (Comune di Bellinzona)

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 1. febbraio 1952 n. 345 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il consuntivo della costruzione della strada agricola e acquedotto nella zona vignata di Artore (Comune di Bellinzona), è approvato.

Art. 2. — Sul sorpasso di spesa di Fr. 40.000.— in rapporto al preventivo sussidiabile di Fr. 180.000.—, approvato con decreto legislativo 6 aprile 1948, è stanziato un sussidio suppletorio del 25 % ossia al massimo Fr. 10.000.— da prelevare dalla voce «miglioramento del suolo ed opere agricole» del bilancio del Dipartimento delle pubbliche costruzioni. Detto sussidio non è soggetto alla riduzione di cui al decreto legislativo 8 settembre 1947 circa le riduzioni delle sovvenzioni cantonali, e sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata.

Art. 3. — Lo stanziamento del sussidio suppletorio è subordinato alla concessione di analogo sussidio da parte della Confederazione.

Art. 4. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone.